

parte di Consigli provinciali, i quali si lagneranno dell'insufficienza della polizia e dei gravi disordini che ne sono la conseguenza.

È che cosa vi risponderà il Ministero? Vi risponderà: voi avete votato una legge con cui si dà facoltà ai comuni di chiedere gli ufficiali di pubblica sicurezza di cui abbisognano; non gli hanno chiesti, il Ministero non sa cosa farci; tocca ai comuni a provvedere. Ecco come il Ministero si chiamerà interamente sgravato da ogni responsabilità; e come non si potrà più incolpare della negligenza della polizia nei comuni.

Vorrete voi allora farne carico ai comuni? Ma i comuni vi risponderanno con una ragione perentoria a cui non c'è replica, e vi diranno: noi non abbiamo i fondi, non possiamo stabilire imposte, perchè siamo già sufficientemente gravati, abbiamo sopra di noi le spese locali, l'imposta nazionale, così detta regia, di modo che non possiamo sopportare ulteriori spese, e così fra due ragioni, una di costituzionalità, l'altra di necessità, che cosa farà il Parlamento? Aspetto la risposta dal signor ministro.

BARBAVARA. Ho chiesto la parola per oppormi a nome della Commissione alla proposta del deputato Daziani, il quale vorrebbe imporre la spesa di questi delegati parte ai comuni e parte allo Stato.

A primo aspetto quando in una legge generale come questa si vedono, come all'articolo 3, nominare alcuni impiegati quali sono i delegati, pare che i medesimi debbano essere nell'interesse generale dello Stato, e siano richiesti dal bisogno reale della sicurezza pubblica in senso generale; ma io farò riflettere che l'articolo 3 non parla di delegati nell'aspetto di tutti gli altri articoli della legge.

Il ministro ha la pubblica sicurezza a cui deve provvedere; il ministro ha fatta una pianta di impiegati coi quali egli risponde alla sicurezza pubblica in tutto lo Stato, tanto più che ha stabiliti vari impiegati mobili che sono posti sotto i suoi ordini, e che può inviare nei comuni, secondo l'occorrenza, anche per la polizia comunale; ma adempiuto a questo obbligo generale cui deve naturalmente adempiere il signor ministro, e a cui sicuramente adempirà con tutti questi impiegati, il cui numero pare esorbitante a tanti deputati, potrebbe darsi che in un comune il sindaco o per troppa popolazione, o per altri bisogni puramente amministrativi che ne lo distraessero, non potesse disimpegnare le funzioni di polizia locale, che gli incombono come agente del Governo.

Come si farà dunque a provvedere? Il sindaco potrebbe delegare un'altra persona, ma essa non potrebbe avere l'autorità della legge, perchè queste funzioni sono proprie del sindaco. Bisogna dunque con un articolo di legge fare in maniera che questi delegati del sindaco abbiano l'autorità necessaria; e per questo si è aggiunto l'articolo 3, col quale si è stabilito che il delegato del Consiglio comunale avrà le attribuzioni che hanno gli altri delegati pagati dal Governo. E questo è nell'interesse del comune, poichè quando il sindaco per circostanze straordinarie non può provvedere alla polizia locale, vi provvede colui che ha ricevuto quest'incarico dal Governo.

Per queste ragioni io mi oppongo alla proposta Daziani.

PRESIDENTE. Per procedere con ordine nella votazione dell'articolo 3 e degli emendamenti proposti credo che se ne debbano distinguere le varie parti.

Anzitutto la Camera è chiamata a deliberare sulla prima parte dell'emendamento Daziani, così concepito:

« In ogni comune non capoluogo di provincia avente una

popolazione di 10 mila abitanti sarà stabilito un delegato comunale sotto la dipendenza del sindaco. »

(La Camera rigetta.)

Ora pongo ai voti la prima parte dell'emendamento Viora, e secondo la deliberazione che prenderà la Camera, si potrà poi votare sull'emendamento Lanza.

VIORA. Farò osservare al signor presidente che questi emendamenti si confondono assieme.

PRESIDENTE. Non si confondono, poichè l'emendamento del deputato Lanza è così concepito:

« Sulla richiesta dei singoli comuni o di più comuni che si accordino, il Governo potrà stabilire delegati, ecc. ; » mentre l'emendamento Viora sta in questi termini:

« In ogni capoluogo di mandamento ed in proporzione del bisogno potrà essere nominato dal Governo un delegato mandamentale colle attribuzioni assegnate dalla legge 30 settembre 1848. »

Quelli che approvano la prima parte dell'emendamento Viora, vogliano alzarsi.

(È rigettata.)

Viene ora l'emendamento del deputato Lanza, il quale si divide in due parti: la prima tende a sostituire alle parole dell'articolo della Commissione « potranno stabilirsi delegati, ecc. » queste altre « il Governo potrà stabilire delegati, ecc. » La seconda tende a sopprimere l'alinea 3.

Pongo ai voti la prima proposta.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Metto ora ai voti l'articolo 3 della Commissione.

Ne do lettura:

« Sulla richiesta dei singoli comuni, o di più comuni che in ciò s'accordino, potranno stabilirsi delegati speciali anche nelle città e terre che non sono capoluoghi di divisione e di provincia. Questi delegati avranno gli attributi di cui nella legge 30 settembre 1848, esclusi quelli accennati nell'articolo 14 della medesima.

« In questi casi la spesa è a carico del comune richiedente, e se la richiesta è fatta da più comuni, sarà fra essi ripartita in ragione di popolazione. »

LANZA. Chiedo la parola per riprendere l'emendamento della Commissione, che era di sopprimere questo articolo; è mia intenzione di lasciare piena responsabilità al Ministero relativamente alla polizia dello Stato, onde non fornirgli alcun pretesto di sgravarsene per darla ai comuni.

PERNATI, ministro dell'interno. L'onorevole commissario Barbavara ha già ultimamente dimostrato essere necessario quest'articolo, in quanto che non vi fosse una facoltà stabilita per legge, mercè la quale potessero nominarsi nei comuni impiegati di polizia; io insisto perciò perchè non venga soppresso quest'articolo.

LANZA. Parmi che il Ministero sia già munito di questa facoltà di aumentare la pianta di questo personale; imperocchè non ha altro che a dimostrare, o nel bilancio o con apposita legge, la necessità che c'è di provvedere in altre località.

Ma questo modo di provvedere e non provvedere nello stesso tempo (perchè mentre vuol lasciare l'iniziativa ai comuni nel prenderli, lascia ai medesimi la spesa) mi pare che sia il vero mezzo di eludere la legge e di sgravare della responsabilità il Ministero, e nello stesso tempo di rendere impossibile che si stabiliscano questi delegati speciali.

BARBAVARA. Faccio osservare semplicemente che la responsabilità resta tutta al Ministero, e che esso vi adempie con tutti gli impiegati di cui si parla nella tabella. Vi adempie anche col mezzo dei sindaci; ma se questi sindaci non vi